

DIRETTIVA 2006/34/CE DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2006
modifica l'allegato della direttiva 2001/15/CE per quanto concerne l'inclusione di alcune sostanze
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽²⁾, individua alcune categorie di sostanze e per ciascuna di esse indica le sostanze chimiche che possono essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare.
- (2) Dovrebbero essere incluse nell'allegato della direttiva 2001/15/CE le sostanze chimiche che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha sottoposto a valutazione e che sono state oggetto di una valutazione scientifica favorevole.
- (3) L'Autorità ha recentemente espresso e pubblicato una valutazione scientifica favorevole per alcune sostanze vitaminiche e minerali.
- (4) È opportuno sostituire la voce «acido folico» così da tener conto dell'inclusione di altre forme di folato nell'allegato della direttiva 2001/15/CE.
- (5) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2001/15/CE.
- (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 2001/15/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 52 del 22.2.2001, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/5/CE (GU L 14 del 21.1.2004, pag. 19).

ALLEGATO

L'allegato della direttiva 2001/15/CE è modificato come segue.

1) Al punto «Categoria 1. Vitamine»:

- a) la voce «ACIDO FOLICO» è sostituita da «FOLATO»;
- b) alla voce «FOLATO» è aggiunta la seguente riga:

Sostanza	Condizioni d'uso	
	Tutti gli FPNU	FSMP
«— L-metilfolato di calcio	x»	

2) Al punto «Categoria 2. Minerali» viene aggiunta la seguente riga alla voce «MAGNESIO»:

Sostanza	Condizioni d'uso	
	Tutti gli FPNU	FSMP
«— L-aspartato di magnesio		x»

3) Al punto «Categoria 2. Minerali» viene aggiunta la seguente riga alla voce «FERRO»:

Sostanza	Condizioni d'uso	
	Tutti gli FPNU	FSMP
«— ferro bisglicinato	x»	